

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PATRIARCA, CONDORELLI, TAGLIAMONTE, ZECCHINO, PINTO, GIACOVAZZO, ANDÒ, CAPPUZZO, CHIMENTI, COCO, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI, LAURIA, PARISI, SANTALCO, ZANGARA, ABIS, CARTA, GIAGU DEMARTINI, MONTRESORI, COVIELLO e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. – La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nel corso della IX legislatura, in sede referente, ha approvato con emendamenti (19 febbraio 1987) e ha comunicato alla Presidenza (15 maggio 1987) il testo unificato proposto dal Governo in tema di «Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in “capitale” del “capitale di fondazione” del Banco di Napoli e del “fondo di dotazione” del Banco di Sicilia».

Il testo traeva origine da una serie di disegni di legge presentati al Senato ad inizio di legislatura. In particolare:

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia» (n. 454), di iniziativa dei

senatori Carollo, Rubbi, Trotta, Pinto Biagio, Parrino, Valitutti e Franza (comunicato alla Presidenza il 21 gennaio 1984);

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli – istituto di credito di diritto pubblico» (n. 470), d'iniziativa dei senatori Crollalanza, Pistolese, Rastrelli, Monaco, Pirolo, Franco, Giangregorio e Mitrotti (comunicato alla Presidenza il 26 gennaio 1984);

«Conferimenti al capitale di fondazione del Banco di Napoli» (n. 531), d'iniziativa dei senatori Chiaromonte, Cannata e Calice (comunicato alla Presidenza il 17 febbraio 1984);

«Conferimento al fondo di dotazione del Banco di Sicilia» (n. 786) d'iniziativa dei senatori Vitale, Calice e Cannata (comunicato alla Presidenza il 7 giugno 1984).

Questi quattro disegni di legge, su iniziativa del Governo (nella persona del sottosegretario al tesoro onorevole Fracanzani), erano stati accorpati in unico testo. Quest'ultimo è stato appunto approvato, con emendamenti, dalla VI Commissione nei termini che vengono ora riproposti.

Gli emendamenti apportati dalla VI Commissione riguardavano:

all'articolo 2, la spesa autorizzata di complessivi 1.450 miliardi, che era stata ripartita come segue: Banco di Napoli 838 miliardi, Banco di Sicilia 562 miliardi, Banco di Sardegna 50 miliardi. Si era tenuto conto - in altri termini - anche delle esigenze di ricapitalizzazione del Banco di Sardegna;

sempre all'articolo 2, la ripartizione della spesa in un arco temporale dal 1986 al 1991, anziché dal 1985 al 1993.

Sullo stesso tema furono presentati alla Camera dei deputati, sempre all'inizio della passata legislatura, due proposte di legge. In particolare:

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia» (n. 1166), d'iniziativa dei deputati Cirino Pomicino, Sinesio, Gunnella, Massari, De Luca, Scaglione e D'Acquisto (presentata il 24 gennaio 1984);

«Norme per la ricapitalizzazione del Banco di Napoli» (n. 1200), d'iniziativa dei deputati Zanfagna, Abbatangelo, Manna, Mazzone, Parlato, Guerra, Alpini, Mennitti, Rauti, Rubinacci, Tatarella e Valensise (presentata il 26 gennaio 1984).

Successivamente all'approvazione del disegno di legge (che qui si ripropone) da parte della VI Commissione finanze e tesoro del Senato, la Banca d'Italia - in attuazione della delibera CICR del 23 dicembre 1986 riguardante «Coefficienti patrimoniali minimi obbligatori» per le aziende di credito - ha fissato due distinti coefficienti di applicazione generale riferiti l'uno alla rischiosità delle attività, l'altro alle dimensioni dell'intermediazione svolta.

Il primo dei due coefficienti (pari a 12,5 volte il patrimonio utile ai fini delle segnalazioni alla Vigilanza) esprime il valore massimo che i rischi creditizi possono raggiungere in rapporto al patrimonio.

Il secondo coefficiente (pari a 22,5 volte il patrimonio di vigilanza) fissa l'ammontare massimo delle attività finanziarie totali, considerate al loro valore nominale, in rapporto al patrimonio.

Le aziende che non risultano in linea con i coefficienti stabiliti alla data del 30 giugno 1987 dovranno provvedere ad adeguarsi entro un periodo che non potrà eccedere i quattro anni.

Il Banco di Napoli rispetto ai due coefficienti fissati dalla Banca d'Italia presenta, in base a calcoli effettuati su dati al 31 dicembre 1986, una carenza di fondi patrimoniali pari a 435 miliardi (necessari per rispettare il primo dei coefficienti) e a 235 miliardi (per il rispetto del secondo). Questa carenza di mezzi propri tende, ovviamente, ad accentuarsi via via che crescono i volumi di attività dell'Istituto.

Quanto alla sottocapitalizzazione del Banco va rilevato, inoltre, che essa persiste nonostante che l'Istituto abbia fatto ricorso nel 1986 al mercato dei capitali collocando proprie quote di risparmio per un ammontare di 500 miliardi. I mezzi patrimoniali hanno così raggiunto i 1.129 miliardi.

Mentre per la soluzione del problema della inadeguatezza del «fondo trattamento di quiescenza del personale» è stata sufficiente la capacità di reddito dimostrata dall'Istituto, per il superamento della insufficiente dotazione di mezzi patrimoniali (pur accresciuti dall'autonomo ricorso al mercato) si rende indispensabile l'apporto di fondi da parte del Tesoro dello Stato. Al riguardo si tenga conto che le banche direttamente concorrenti del Banco di Napoli costituite sotto forma di società per azioni hanno già trovato un valido sostegno alla crescita dei mezzi propri negli aumenti di capitale sottoscritti in gran parte dall'IRI.

Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di evitare che il Banco di Napoli debba - per rispettare la nuova normativa in tema di coefficienti patrimoniali minimi - frenare deliberatamente la crescita della intermediazione creditizia registrata in modo significativo a partire dal 1983, a danno soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, si richiama l'attenzione di questa onorevole Assemblea perchè esamini - con ogni urgenza - il testo di seguito riportato.

Per quanto concerne il Banco di Sicilia, quest'ultimo ha avviato, a partire dagli anni 1970, un'opera di risanamento e di rilancio della propria attività, caratterizzata sia da un deciso processo di riorganizzazione interna sia da una rideterminazione della propria struttura territoriale, con la progressiva espansione sul territorio nazionale e nei principali centri finanziari internazionali.

Per consolidare un'operazione di tale dimensione il Banco di Sicilia ha necessità di un adeguamento del patrimonio, tale da consentire al Banco di assumere una nuova fisionomia, all'altezza degli anni '80, di ente pubblico creditizio che abbia come obiettivo principale il sostegno di iniziative per lo sviluppo economico della Sicilia, e da porlo in condizioni di fronteggiare la maggiore concorrenzialità che, nel sistema creditizio, sarà determinata dal recepimento della direttiva CEE 77/780.

Premesso che il rilievo dato inizialmente nei disegni e nelle proposte di legge al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia è da riconnettere con la loro antica qualità di istituti di emissione, bisogna riconoscere che un provvedimento inteso a rafforzare finanziariamente i Ban-

chi meridionali non può escludere il Banco di Sardegna che di questa categoria fa parte.

In relazione alle condizioni particolari in cui si trova il Banco di Sardegna (in certa misura più favorevoli rispetto alle situazioni patrimoniali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) le sue esigenze finanziarie sono più limitate. Ciò anche perchè trattasi di un istituto di credito che deve essere sostenuto nella sua attività soltanto in sede nazionale, non già in relazione ad una espansione all'estero che è caratteristica unicamente del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Tuttavia, va ribadito che anche quelle del Banco di Sardegna sono esigenze finanziarie che non possono essere trascurate, anche in relazione ai grossi progetti di spesa per l'innovazione organizzativa.

Tutte le motivazioni sopra ricordate rendono improcrastinabili provvedimenti tendenti a rafforzare patrimonialmente gli istituti di credito di diritto pubblico meridionali. Con il loro potenziamento si fornirà un contributo significativo alla crescita del Mezzogiorno. All'opposto, l'inerzia legislativa frapperà un ulteriore ostacolo alla riduzione del divario Nord-Sud.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il «capitale di fondazione» del Banco di Napoli ed il «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia assumono la denominazione di «capitale», suddiviso in quote di pari valore nominale.

2. Il capitale di ciascuno dei due istituti di cui al comma 1 può essere integrato con apporti dello Stato, ovvero di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, esercenti istituzionalmente attività bancaria o assicurativa. Le partecipazioni dei privati non possono comunque superare il 20 per cento del capitale complessivo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al Banco di Sardegna.

Art. 2.

1. Al fine previsto dal comma 2 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi, dei quali lire 838 miliardi destinate al capitale del Banco di Napoli, lire 562 miliardi destinate al capitale del Banco di Sicilia e lire 50 miliardi destinate al capitale del Banco di Sardegna.

2. La spesa è così ripartita in ragione d'anno:

a) Banco di Napoli, lire 8 miliardi nell'anno 1986, lire 12 miliardi nell'anno 1987, lire 109 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 301 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

b) Banco di Sicilia, lire 8 miliardi nell'anno 1986, lire 12 miliardi nell'anno 1987, lire 69 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 201 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

c) Banco di Sardegna, lire 4 miliardi nell'anno 1986, lire 6 miliardi nell'anno 1987 e lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Di conseguenza il capitale del Banco di Napoli, quello del Banco di Sicilia e quello del Banco di Sardegna sono aumentati dei corrispondenti importi.

Art. 3.

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro del tesoro determina, d'intesa con il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, sentita per quest'ultimo la Regione siciliana, l'attribuzione, in misura proporzionale, delle quote spettanti ai due Banchi per il conferimento nel capitale delle rispettive attuali dotazioni patrimoniali ed allo Stato per i conferimenti in danaro di cui all'articolo 2, stabilendo altresì i criteri per la remunerazione delle quote spettanti allo Stato.

Art. 4.

1. I contratti collettivi di lavoro aziendali non potranno attribuire ai dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia trattamento economico e normativo più favorevole, nella valutazione globale in relazione a ciascuna qualifica o livello, della media dei contratti collettivi di lavoro aziendali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale.

2. I dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia assunti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 5.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia adottano, secondo le forme di legge, le occorrenti modificazioni statutarie.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi

nell'anno 1986, a lire 30 miliardi nell'anno 1987 e a lire 198 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'onere relativo al 1986 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali»;

b) per l'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo numero 9001 del detto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazioni a Fondi e Banche nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.